

TRASMISSIONI TELEVISIVE GIUDIZIARIE L' AGCOM HA APPROVATO IL CODICE

Fiammetta Malagoli

E' indubbio che le trasmissioni televisive riguardanti vicende giudiziarie godano di un pubblico vasto e coinvolto, complice anche la curiosità di capire come si svolga un processo, oltre all' interesse per i fatti che vi hanno dato luogo. Si corre, tuttavia, il rischio che la trasmissione, proprio perché diversa dall' attività giudiziaria, ricorra ad anticipazioni di indagini e allo sviluppo di considerazioni che troverebbero più facilmente giustificazione all' interno di un' aula giudiziaria, come argomentazioni della difesa o dell' accusa, piuttosto che nell' ambito di un programma televisivo.

La giustizia è amministrata in nome del popolo italiano e, quindi, la collettività deve essere informata nel modo più ampio possibile dei fatti riguardanti vicende giudiziarie. Tuttavia, la funzione di informazione non sostituisce l' attività giurisdizionale e deve evitare di celebrare un processo in una sede che è impropria o di anticipare un processo in corso.

La materia è particolarmente delicata, perché si deve contemperare il diritto di libera espressione del pensiero, costituzionalmente garantito, riconoscendo la necessità di piena esplicazione del diritto di cronaca, con il diritto, di pari rango, alla riservatezza delle persone, alla loro dignità, alla loro onorabilità, oltre che con la presunzione di non colpevolezza, sancita dalla Costituzione.

Frutto di 18 mesi di lavoro di un tavolo comune, è stato di recente approvato il Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni televisive, sottoscritto presso la sede dell' Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dai rappresentanti delle emittenti televisive e dalle loro associazioni rappresentative, dall' Ordine Nazionale dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa.

Con il nuovo Codice le parti si impegnano ad assicurare l' osservanza dei principi di obiettività, completezza e imparzialità, rapportati ai fatti e agli atti risultanti dallo stato in cui si trova il procedimento nel momento in cui ha luogo la trasmissione, e a rispettare i diritti, costituzionalmente garantiti, alla dignità, all' onore, alla reputazione e alla riservatezza delle persone direttamente ed indirettamente coinvolte nelle indagini e nel processo.

I sottoscrittori del Codice si impegnano a curare che risultino chiaramente le differenze tra documentazione e rappresentazione; tra cronaca e commento; tra indagato, imputato e condannato; tra pubblico ministero e giudice; tra accusa e difesa; tra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni.

Il linguaggio utilizzato nelle trasmissioni televisive, infatti, è spesso non tecnico e quindi in grado di falsare la percezione dello spettatore.

Viene confermato l' impegno a diffondere un' informazione che si attenga alla presunzione di non colpevolezza dell' imputato e contemporaneamente sia in grado di soddisfare l' interesse pubblico alla conoscenza immediata di fatti di grande rilevanza sociale, quali sono la perpetrazione di gravi reati.

Il telespettatore deve essere posto in condizione di comprendere la vicenda; le diverse posizioni delle parti devono essere, pertanto, illustrate in modo che la percezione dei fatti non sia alterata, nel rispetto del principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i vari soggetti. In ogni caso, gli avvenimenti devono essere ricostruiti in buona fede e secondo il principio della contenenza.

Nell' esercizio del diritto di cronaca, le fonti devono sempre essere accuratamente verificate. Comunque si deve sempre chiarire che i soggetti coinvolti in un procedimento sono presunti innocenti fino alla sentenza irrevocabile di condanna. Quindi le notizie riguardanti ipotesi

investigative o accusatorie devono attenersi al fatto che le ipotesi sono state formulate come tali dagli organi competenti nel corso delle indagini e del processo e non anche al fatto che sussistano effettivamente responsabilità degli indagati o degli imputati.

Non devono mai essere rivelati dati sensibili o tali da ledere la riservatezza, il decoro, la dignità altrui, la cui diffusione non sia idonea a soddisfare uno specifico interesse pubblico.

Un apposito Comitato, che verrà appositamente costituito, sarà competente in materia di sanzioni, ferma restando la competenza dell'Ordine professionale nel caso in cui vengano coinvolti giornalisti.

BOX NORMATIVO:

Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, approvato il 21 maggio 2009